



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00392/2025

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2025, presentato, in data 1° aprile 2025, dal sig. [omissis] nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso il dispositivo n. 0155/CSA-2024-2025, procedimento n. 128/CSA/2024-2025, emesso dalla Corte Sportiva d'Appello FIGC, III Sezione, il 3 marzo 2025 e le relative motivazioni, notificate in data 18 marzo 2025, con le quali, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024 (che ha comminato, a carico del sig. [omissis], le sanzioni dell'inibizione fino al 30 giugno 2026 e del divieto di accedere ad impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche fino al 30 giugno 2025), sono state ridotte le sanzioni, a carico del predetto sig. [omissis], dell'inibizione fino al 28 febbraio 2026 e del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC fino al 31 maggio 2025.

Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Sportiva di Appello FIGC perché, in diversa composizione, rinnovi la valutazione applicando il principio di diritto descritto in parte motiva ai fini del proprio scrutinio sull'assetto sanzionatorio applicabile.

Le spese saranno liquidate dalla Corte Sportiva di Appello FIGC in sede di rinvio come indicato in motivazione.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 aprile 2025.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 16 aprile 2025.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno